

Polizza della Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d'Opera

R.C.T /R.C.O.

La presente polizza è stipulata tra il Contraente

Comune di Biella
Via Battistero 4 – 13900 BIELLA
C.F. 00221900020
N. CIG _____

e

Compagnia di Assicurazione

Nome
Via/Piazza
C.F / P. IVA
.....

Durata del contratto

dalle ore 24.00 del	30.09.2021
alle ore 24.00 del	30.09.2023
Rateazione	Annuale

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di	30.09
-------------------	--------------

Il presente contratto non è soggetto a tacito rinnovo ai sensi dell'art. 23 della Legge 62/2005

DEFINIZIONI

Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

ASSICURATO: Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE: La copertura assicurativa offerta dal contratto di assicurazione.

BROKER: L'intermediario autorizzato ai sensi incaricato ai sensi del Registro Unico degli intermediari di cui all'art. 109 del D. Lgs. 209/2005 s.m.i.

SOCIETÀ/ASSICURATORI: L'impresa assicuratrice nonché le eventuali coassicuratrici.

CONTRAENTE: Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione indicato nel frontespizio di polizza.

FRANCHIGIA: L'importo previsto dalle condizioni contrattuali che in caso di sinistro viene detratto dalla somma liquidata a termini di polizza e che rimane a carico esclusivo dell'Assicurato.

SCOPERTO: La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.

INDENNIZZO: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

MASSIMALE PER SINISTRO: La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.

PERIODO ASSICURATIVO E/O DI ASSICURAZIONE: Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione annuale dell'assicurazione.

RETRIBUZIONE ANNUA LORDE (RAL): Ammontare delle retribuzioni lorde, erogate a tutto il personale dipendente assicurato presso l'INAIL e quello non INAIL, nonché i corrispettivi pagati al personale non dipendente (agenzie di somministrazione lavoro regolarmente autorizzate, al netto dell'IVA, prestatori di lavoro in forma di collaborazione coordinata e continuativa, stagisti), al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell'Assicurato, risultanti dai libri paga e contabili.

POLIZZA: Il documento che prova il contratto di assicurazione.

PREMIO: La somma dovuta dal Contraente alla Società.

RISCHIO: La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

SINISTRO: Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

DIPENDENTI O PRESTATORI DI LAVORO: tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'Assicurato si avvalga nell'esercizio delle sue attività, escluse quelle degli Appaltatori, ma incluse:

- a) quelle distaccate temporaneamente presso altri enti pubblici o aziende, anche qualora l'attività svolta sia diversa;
- b) quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dal Contrante/Assicurato.

Per effetto di questa definizione, qualsiasi riferimento a dipendenti, lavoratori somministrati, parasubordinati, o altri soggetti deve intendersi ad ogni effetto riferito a “dipendenti o prestatori di lavoro” di cui alla presente definizione.

COSE: sia gli oggetti materiali sia gli animali.

DANNI CORPORALI: il pregiudizio economico conseguente la lesione e/o la morte di persone, ivi compresi il danno alla salute, o biologico, nonché il danno morale.

DANNI MATERIALI: il pregiudizio economico conseguente la distruzione o il danneggiamento di cose.

TERRORISMO E SABOTAGGIO: Qualsiasi azione violenta diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di governi o autorità pubbliche o locali, o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.

DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO

La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile derivante all'Assicurato nello svolgimento delle attività e competenze istituzionali dell'Ente Contraente, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

La garanzia è, inoltre, operante per tutte le attività:

- esercitate dall'Assicurato per legge, regolamenti, norme, delibere o altri atti amministrativi, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi;
 - attribuite, consentite e delegate all'Ente Contraente;
- ancorché a seguito di eventuali future modificazioni e/o integrazioni.

Sono escluse le sole attività esercitate da A.S.L., A.O. ed Aziende possedute o controllate dall'Assicurato, salvo che ne derivi all'Assicurato medesimo una responsabilità indiretta o solidale.

La garanzia estesa alle attività delle ISTITUZIONI COMUNALI:

- forma di gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica - organismi strumentali dell'Ente Locale (art. 113 bis - comma 1- lett. a) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive m. i.) – costituite o da costituirsi da parte dell'Ente Contraente, con proprio statuto;

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività che possono essere svolte anche avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori; in tal caso la garanzia vale per la responsabilità che possa ricadere sull'assicurato a titolo solidale o di committente, ai sensi dell'art. 2049 C.C.

Per l'individuazione degli Assicurati e la loro entrata o cessazione nelle garanzie, si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 01 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché' la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Art. 02 - PROVA E MODIFICHE DEL CONTRATTO

Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale dell'impresa assicuratrice che concede la copertura assicurativa. La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto.

Art. 03 - DURATA DEL CONTRATTO

L'assicurazione ha decorrenza e scadenza come indicato nel frontespizio di polizza.

Se il contratto viene stipulato per durata superiore ad un anno, la Società ed il Contraente hanno la facoltà di risolverlo, alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, mediante lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi almeno quattro mesi prima della scadenza.

Ai sensi delle norme vigenti in materia di contratti pubblici, si conviene che nell' ipotesi di risoluzione del contratto alla prima scadenza annuale dello stesso o a quelle successive, è in ogni caso facoltà della Contraente chiedere ed ottenere dalla Società una proroga della presente assicurazione fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo 180 giorni.

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa appendice ritenuta corretta.

Qualora siano previsti in polizza limiti di indennizzo annuali, franchigie e quant'altro, gli stessi verranno ridotti in proporzione alla durata della proroga rispetto alla durata annuale, salvo diversi accordi fra le parti, intercorsi al momento della richiesta di proroga.

L'Ente Contraente si riserva la facoltà insindacabile di rinnovare il contratto per ulteriori anni tre, previa adozione di apposito atto, avuto riguardo alla correttezza del servizio e all'andamento del presente contratto.

ART. 3 BIS - INTERVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONI CONSIP O ACCORDI QUADRO RESI DISPONIBILI DA CENTRALI DI COMMITTENZA (ART. 1, COMMA 13, D.L. 6.7.2012 N. 95)

L'Ente Contraente si riserva di recedere anticipatamente dal contratto, ai sensi delle vigenti norme, qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dalla Società affidataria della presente polizza, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione alla Società, con indicato un preavviso di 15 giorni.

Art. 04 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

A parziale deroga dell'Art.1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni* (o come da offerta di gara) dalla data della decorrenza della polizza; se il Contraente non paga il premio entro 60 giorni, l'effetto dell'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Se, il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive (comprese le appendici di variazione contrattuale e/o rinnovo o proroga) entro il 60° * (o come da offerta di gara) giorno dalla scadenza, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze successive stabilite.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

Art. 05 - MASSIMALI DI GARANZIA

La Società, sulla base delle presenti condizioni, presta l'assicurazione fino alla concorrenza delle somme indicate nella SCHEDA TECNICA.

Art. 06 - VARIAZIONI DI RISCHIO

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano il rischio, la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso.

Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione di non accettazione delle nuove condizioni, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 60 giorni. Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla data di comunicazione fatta dal Contraente.

A parziale deroga dell'art. 01 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - l'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 07 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETA'

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto devono esser fatte con lettera raccomandata, fax, posta elettronica, posta elettronica certificata, o altro mezzo idoneo, indirizzate al Broker.

Art. 08 - REGOLAZIONE E CONGUAGLIO DEL PREMIO

La presente polizza non è soggetta a regolazione del premio.

Art. 09 - ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO – PREMIO ANNUO E PREMIO MINIMO

Fatto salvo quanto previsto all'art. 06 – Variazioni di rischio -, il premio annuo è calcolato applicando il tasso, che rimane fisso per tutta la durata del contratto, al valore delle retribuzioni erogate, come specificato nella SCHEDA TECNICA.

Art. 10 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO

Dal momento in cui il competente ufficio del Contraente è venuto a conoscenza del sinistro, deve darne notizia alla Società, tramite l'Agenzia cui è assegnata la polizza od il Broker, entro 30 giorni. Ai fini della garanzia RCO l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di Legge; in quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta. Fermi restando i termini della denuncia del sinistro previsti nel presente articolo, del pari l'Assicurato deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi, nonché da parte dell'INAIL, qualora questa esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.

Art. 11 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Tuttavia in caso di definizione transattiva del danno, la società, a richiesta dell'Assicurato, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede civile e penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione. La Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce ed assume spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati. La Società non risponde di multe od ammende.

Art. 12 - RECESSO DAL CONTRATTO DOPO OGNI DENUNCIA DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo/risarcimento, la Società può recedere dal contratto, mediante lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata (PEC), con preavviso di 120 giorni. In tal caso la Società mette a disposizione del Contraente la quota di premio relativa al periodo di rischio pagato e non goduto, esclusi soltanto le imposte ed ogni altro onere di carattere tributario.

Anche l'Assicurato/Contraente può recedere dal contratto, con le stesse modalità sopraindicate, nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo/risarcimento dovuto, fermo il diritto al rimborso del premio, al netto delle imposte ed ogni altro onere di carattere tributario relativi al periodo di rischio pagato e non goduto.

La riscossione di premi, o rate di premio, venuti a scadenza dopo il recesso per sinistro o qualunque altro atto della Società e/o del Contraente, non possono essere interpretati come rispettiva rinuncia a valersi della facoltà di recesso. Resta inteso che i predetti premi sono dovuti in pro-rata

al periodo residuo di validità della polizza venutosi a determinare a seguito del recesso.

Art. 13 - FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente, fatto salvo quanto previsto dal D.lgs. 28/2010.

Art. 14 - ONERI FISCALI

Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 15 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è regolato dalla polizza valgono le norme di Legge.

Art. 16 - CLAUSOLA BROKER

L'assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società Aon S.p.A. in qualità di broker, ai sensi del D.lgs. n. 209/05 e ss.mm.ii.

L'assicurato e la società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la società dà atto che ogni comunicazione fatta dal contraente/assicurato al broker si intenderà come fatta alla società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal broker alla società si intenderà come fatta dal contraente/assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.lgs. 209/2005 ed all'art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il broker è autorizzato ad incassare i premi. La società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal contraente tramite il broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico della società nella misura del 12% sul premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso broker, alla società.

Le comunicazioni a cui le parti sono tenute potranno essere fatte anche per il tramite del broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dall'una all'altra parte, anche ai fini dell'Articolo 1913 del Codice Civile.

Art. 17 - ALTRE ASSICURAZIONI

Il contraente non è tenuto a comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni direttamente stipulate per lo stesso Rischio. In caso di Sinistro deve dare comunicazione a tutti gli assicuratori comunicando a ciascuno il nominativo degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, o in caso di inefficienza delle stesse per qualsiasi motivo, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto efficacemente coperto sia dalla presente polizza sia da altra/e polizza/e, la Società risponderà solo per la parte eventualmente non risarcita dalle predette altra/e polizza/e.

Art. 18 - ELEZIONE DI DOMICILIO

La società potrà eleggere un domicilio diverso dalla propria sede legale per la notificazione dei

sinistri o degli atti giudiziari.

Art. 19 - OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società, entro i 30 giorni successivi ad ogni scadenza annuale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati (con indicazione della data dell'evento, del nome della controparte, della data della richiesta di risarcimento, della tipologia e descrizione dell'evento stesso);
- b) sinistri riservati (con indicazione del numero e dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione del numero e dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti e chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico, utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso di cui all'art. 12, la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 15 giorni di calendario dalla data in cui il recesso è stato inviato.

Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.

La Società si impegna a trasmettere l'aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica dalla Contraente e/o dal Broker.

Art. 20 – COASSICURAZIONE E DELEGA (OPERATIVA NEL SOLO CASO DI COASSICURAZIONE EX ART. 1911 C.C)

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile che in forza della presente clausola riceve mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare in loro nome e per conto tutti gli atti afferenti il presente contratto, viene designata Coassicuratrice Delegataria. Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso o alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile Delegataria la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le Coassicuratrici.

La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell'eventuale esazione dei premi o di importi comunque dovuti dall'Assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze, e comunque di ogni obbligazione fra le parti derivanti dal contratto stesso; la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato, il quale tratterà con la sola Delegataria; è fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

Art. 21 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) o il CUP. – CIG/CUP.

Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell'iter liquidativo.

L'Ente Contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 22 – RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di Dipendenti e/o Amministratori e/o Collaboratori dell'Ente assicurato, salvo che per il caso di dolo.

Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge.

Art.23 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art.24 – VALIDITA' TERRITORIALE

L'Assicurazione RCT è operante per i danni che avvengano nei territori di tutti i Paesi del Mondo, esclusi USA, Canada e Messico. L'Assicurazione RCO è operante per i danni che avvengano nel mondo intero.

CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCT/RCO

Art. 25 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge e dei regolamenti pubblici, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatisi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

La garanzia è operante anche per fatti gravemente colposi e dolosi commessi da persone delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi di Legge e del Codice Civile, fatto salvo quanto previsto all'art. 22.

La Società si obbliga inoltre a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare in seguito all'azione di rivalsa promossa da Terzi eventualmente chiamati a risarcire in prima istanza i soggetti danneggiati.

B) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D. P. R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonché del Decreto Legislativo 23/2/2000, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del predetto D.P.R. e addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23/2/2000 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente calcolata sulla base delle tabelle annesse al D.lgs. n. 38/2000.

Tanto la garanzia RCT quanto la garanzia RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INAIL, dall'INPS, o da Enti similari, siano essi assistenziali e previdenziali, ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e, comunque, laddove esperite ai sensi di Legge; è altresì compresa la rivalsa dell'ASL ed AUSL ai sensi delle vigenti Leggi Regionali.

L'assicurazione comprende le malattie professionali, contemplate ai sensi della vigente normativa di Legge, contratte per colpa dell'Assicurato, nonché quelle malattie che fossero riconosciute dalla magistratura come professionali e/o dovute a causa di servizio.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante il periodo di assicurazione, ma non oltre 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e purché denunciate entro 12 mesi dalla fine del periodo di assicurazione.

Il massimale per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi, durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione

Esclusioni per la garanzia malattie professionali

La garanzia non vale:

1. per le ricadute di malattia professionale già precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie professionali conseguenti:
 - all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte di amministratori o legali rappresentanti dell'impresa;
 - all'intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamento dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte d'amministratori o legali rappresentanti dell'impresa; questa esclusione cessa d'aver effetto successivamente all'adozione d'accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alle circostanze di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione;
 - per i danni derivanti da mobbing o da bossing.

Art. 26 - PRECISAZIONI SULLA QUALIFICA DI "TERZO"

Si conviene che non sono considerati terzi i Dipendenti (prestatori di lavoro), limitatamente ai rischi di cui alla precedente assicurazione R.C.O. I Dipendenti sono invece considerati terzi:

- per danni arrecati a cose di loro proprietà;
- qualora subiscano il danno quando non sono in servizio.

Tutte gli altri soggetti dotati di personalità giuridica e fisica sono considerati terzi.

Art. 27 – PRECISAZIONE SUI RISCHI COMPRESI NELL'ASSICURAZIONE R.C.T.

A titolo esemplificativo ma non limitativo si conferma l'operatività delle seguenti garanzie:

27.1) Committenza auto ed altri veicoli

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori e motocicli purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche:

- per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
- per i danni cagionati con l'uso di biciclette.

La garanzia è operante solo dopo esaurimento di ogni eventuale altra copertura o garanzia assicurativa, di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

27.2) Danni a mezzi sotto carico e scarico

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi; sono altresì compresi i danni causati ai veicoli di terzi e dipendenti in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.

27.3) Autoveicoli, motocicli e ciclomotori dei dipendenti

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati ad autoveicoli, motocicli e ciclomotori dei dipendenti, con esclusione del furto e dell'incendio, trovantisi in sosta nelle aree adibite a parcheggio fuori o dentro stabilimenti, depositi, magazzini del Contraente ed altro.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

27.4) Mense/Insegne

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti dalla proprietà e dall'esercizio di mense aziendali, cartelli e insegne pubblicitarie ovunque si trovino.

27.5) Carrelli e Macchine Operatrici

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti dalla proprietà e/o uso dei carrelli e/o macchine operatrici, compresa la circolazione su aree non soggette alla disciplina della legge n. 209/2005 e ss-mm.ii.

27.6) Installazione e/o Manutenzione - Lavori in economia

La garanzia comprende la responsabilità civile in capo all'Assicurato per i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione di impianti anche all'esterno ed anche se in presenza di traffico.

Questa garanzia è prestata per lavori di installazione e/o manutenzione di impianti il cui valore del contratto non sia superiore ad Euro 250.000,00.

27.7) R.C. da Committenza lavori

Premesso che l'Assicurato può appaltare e sub-appaltare ad altre imprese o persone i lavori di manutenzione dei locali, lavori e/o prestazioni in genere e/o lavori e/o prestazioni attinenti l'attività svolta dall'Assicurato, si conviene che:

- sono compresi i danni causati a terzi da dette imprese e/o persone;
l'Assicurato e propri dipendenti, dette imprese e loro dipendenti e/o persone sono considerati terzi tra di loro;
- la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti dell'appaltatore, solo se autorizzata dall'Assicurato.

27.8) Infortuni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti

Sono considerati terzi, nel limite del massimale previsto per l'assicurazione R.C.O. ed anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i subappaltatori ed i loro dipendenti, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale. La garanzia comprende comunque i danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività.

27.9) Danni a condutture ed impianti sotterranei

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni alle condutture e agli impianti sotterranei, sempreché il Contraente possa dimostrare di avere eseguito tutte le necessarie e preliminari ispezioni tecniche e controlli.

Sono altresì compresi i danni causati da scavi, posa e reinterro di opere e installazioni in genere fino a 60 giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi; in tal caso la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente tali lavori fermo il diritto di rivalsa da parte della Società nei confronti dell'appaltatore.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

27.10) Danni da cedimento o franamento del terreno

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sotto murature o altre tecniche sostitutive.

Per i danni ai fabbricati, questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

Per danni ad altre cose in genere si applica la franchigia di polizza per ogni sinistro.

27.11) Danni da interruzioni o sospensioni di attività

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

27.12) Danni da furto

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

27.13) Danni alle cose di terzi

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni ai locali ed alle cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori e dei servizi. Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

27.14) Cose in consegna e custodia

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali l'Assicurato è tenuto a rispondere ai sensi degli Art. 1784 e 1785 bis del Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento. Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

27.15) Responsabilità Civile personale dei Dipendenti

La garanzia copre la Responsabilità personale di tutti i dipendenti in genere di ogni ordine e grado dell'Assicurato per danni arrecati a terzi e ad altri dipendenti in genere in relazione allo svolgimento delle loro mansioni, compresa:

- quella di "responsabile del servizio di protezione e prevenzione per la sicurezza",
- quella di "responsabile dei lavori", di "coordinatore della progettazione dei lavori", di "coordinatore per l'esecuzione dei lavori"

per la responsabilità civile personale a loro incombente ai sensi del Dlgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

È altresì compresa la responsabilità civile personale per i danni involontariamente cagionati a terzi conseguenti a violazione della Legge 196/03 e ss. mm. ii. in materia di trattamento e protezione dei dati personali.

Ciò entro i limiti del massimale convenuto in Polizza per sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità delle persone summenzionate con l'Assicurato o fra di loro.

27.16) Responsabilità da Incendio

La garanzia di cui alla presente polizza vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute. Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "Ricorso dei vicini/terzi" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

27.17) Proprietà e/o conduzione di fabbricati/tensotructture/aree verdi/cabine elettriche

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni a terzi derivanti dalla proprietà e/o conduzione di:

- fabbricati, e relative pertinenze e dipendenze, parcheggi, parchi e giardini, aree verdi in genere, compresi tutti i relativi impianti fissi e non,
- tenso e tendostrutture, palloni pressostatici e relativi impianti ed attrezzature, che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, anche da Terzi. Per le aree verdi è compresa la responsabilità derivate dall'utilizzo di anticrittogamici e antiparassitari,
- cabine elettriche di trasformazione e/o distribuzione, strade, impianti di illuminazione centrali, impianti e reti di distribuzione, compresi i lavori di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria.

27.18) Impianti e attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà, manutenzione e funzionamento di impianti e attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione, compreso i danni dovuti all'errato funzionamento di impianti semaforici in genere.

27.19) Spettacoli/Manifestazioni/Convegni/Riunioni/Fiere/Vigilanza armata/Cani da guardia

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla organizzazione, gestione e partecipazione a spettacoli, manifestazioni, sagre, feste, convegni, riunioni, fiere esclusi comunque i danni derivati dall'uso di animali di veicoli e/o natanti a motore, di aeromobili nonché fuochi pirotecnici; è però compresa la responsabilità civile derivante all'assicurato per l'esistenza di servizio di vigilanza con guardie armate e non e della proprietà ed utilizzo di cani da guardia.

27.20) Impianti sportivi

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o gestione di impianti sportivi in genere, compreso servizi e dipendenze, nonché, l'organizzazione di corsi sportivi.

27.21) Scuole/Asili/Corsi d'istruzione/Assistenza sociale in genere

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per l'esercizio di scuole comunali e non, nidi di infanzia, scuole materne, centri ricreativi e colonie con annessi centri elioterapici, campeggi, campi solari, corsi di studio sia scolastici che extrascolastici, corsi di formazione professionale, comprese relative prove pratiche e tecniche, corsi di addestramento e praticantato anche presso aziende ed altri Enti frequentati da giovani ed adulti ovunque svolti, anche all'estero, centri per handicappati ed affini, attività di laboratorio in istituti scolastici e non, gite, spostamenti fra sedi e/o succursali, visite a stabilimenti, piscine, impianti sportivi in ambito di attività scolastica e parascolastica; preparazione, distribuzione e somministrazione di cibi e bevande; qualora tale servizio fosse affidato a terzi la garanzia vale esclusivamente per la

responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente tale servizio. La garanzia comprende inoltre la Responsabilità Civile del personale direttivo, docente e non docente, e degli organi collegiali. È garantita la Responsabilità Civile personale degli alunni per i danni fra loro ed a terzi, compreso il personale direttivo, docente e non docente, e agli organi collegiali. È compresa inoltre la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi dai minori che l'ente affida a nuclei familiari, compresi i danni, limitatamente alle lesioni corporali, i subiti dai minori medesimi.

La garanzia comprende inoltre la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio di centri di assistenza sociale per l'infanzia e per portatori di handicap, persone socialmente disagiate anziani, alloggi per tossico dipendenti, stabilimenti termali. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per le prestazioni di carattere infermieristico e sanitario eventualmente prestate anche a domicilio, esclusa responsabilità professionale del personale addetto a tali servizi. Premesso inoltre che L'Assicurato favorisce l'inserimento sociale delle persone portatrici di handicap, ex carcerati presso enti pubblici e ditte private ed anche all'interno della propria struttura, attraverso progetti di attività riabilitativa, occupazionale e/o lavorativa; supporta l'attività di una rete di sostegno con il volontariato per progetti educativi individuali relativi a minori in difficoltà, quali accompagnamento presso scuole, strutture sportive e ludoteche, come pure di supporto all'interno di abitazione dei minori; gestisce e organizza centri di assistenza sociale e sperimentale per l'infanzia, con affidamento presso case private con ausilio e controllo di baby-sitter; gestisce l'assistenza agli anziani ed handicappati presso case private con l'ausilio e sotto il controllo di volontari incaricati, l'assicurazione vale per l'esercizio di tali attività effettuate dal personale incaricato compresi i danni cagionati alle cose trovatesi negli ambienti che per la loro caratteristica non possono essere rimosse; in relazione agli inserimenti terapeutici presso, aziende, società ed enti la garanzia comprende anche la responsabilità personale delle persone oggetto di tali inserimenti per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i dipendenti di Società, e/o Aziende e/o Ente presso i quali prestano servizio, con esclusione dei danni alle cose, attrezzature, macchinari, sulle quali vengono eseguiti i lavori. È compresa la gestione di centri di accoglienza per extra comunitari, tossicodipendenti, persone socialmente disagiate.

27.22) Proprietà ed uso di cani/Gestione canili/Casette delle api e arnie

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà ed uso di cani, dalla proprietà e gestioni di canili e dal servizio di accalappiacani.

La garanzia è inoltre estesa alla responsabilità Civile derivante dall'attività di gestione di casette delle api e arnie di proprietà e/o in uso al Comune di Biella

27.23) Uffici/Magazzini/Parcheeggi/Teatri/Cinematografi/Case di riposo/Macelli e varie attività

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e gestione di uffici, magazzini, depositi, alloggi, officine, parcheggi, teatri, cinematografi, colonie, centri sociali, soggiorni per anziani e giovani, case di riposo, cimiteri, macelli, mercati, biblioteche, musei, pinacoteche, zoo e gestione di animali in genere.

27.24) Proprietà e/o gestione di giochi

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o gestione di giochi vari, non azionati a motore, per bambini, (es. scivoli, giostre e similari) installati in giardini, parchi pubblici e dovunque trovino adeguata sistemazione.

27.25) Mezzi di trasporto non a motore

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli e furgoncini.

27.26) Consegna/Prelievo/Rifornimento

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento.

27.27) Gestione di attività e/o servizi

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla gestione di attività e/o servizi di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale.

27.28) Acquedotti/Rete fognaria

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato in qualità di proprietario e committente:

- di acquedotti, compresi i danni alle persone da erogazione di acqua alterata.
- della rete fognaria, compresi i danni causati da spargimento di acqua solo se conseguenti a rotture accidentali di tubazioni e/o condutture. * (o come da offerta di gara)

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

27.29) Antenne radiotelevisive/Recinzioni/Cancelli

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici di porte ad apertura elettronica.

27.30) Servizio di polizia municipale

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dal servizio di polizia municipale, anche esercitato con l'utilizzo di armi da fuoco, compresa la detenzione di cartucce ed esplosivi.

27.31) Lavori di pulizia e manutenzione

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato da lavori di pulizia, e manutenzioni in genere.

27.32) Infermeria e pronto soccorso

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla gestione del servizio di infermeria e pronto soccorso, esclusa la responsabilità civile professionale del personale medico e parasanitario.

27.33) Inquinamento accidentale

Sono compresi i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento di acqua, aria e suolo a seguito di un fatto improvviso e accidentale.

L'assicurazione non comprende i danni derivanti dalla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, nonché dalla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti per prevenire o contenere l'inquinamento.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

27.34) Raccolta e smaltimento rifiuti

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato da raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti, proprietà ed uso di cassonetti, campane e/o contenitori in genere, esclusa la gestione di relative discariche, inceneritori e depuratori; pulizia e lavaggio strade, attività di disinfezione e disinfestazione, anche eseguite con autocarri attrezzati e con l'utilizzo di sostanze tossiche non tossiche con esclusione comunque dei danni da inquinamento non accidentale.

27.35) Responsabilità derivante dal D.lgs. n. 81, del 9 aprile 2008 e ss. mm. ii.

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quella personale in capo ai dipendenti dell'Assicurato responsabili dei ruoli o delle mansioni definite dal predetto Decreto e successive modificazioni ed integrazioni.

27.36) Impiego di fuochi artificiali

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla detenzione ed impiego di fuochi artificiali utilizzati in spettacoli pirotecnici, compreso l'utilizzo di cartucce a salve, sempreché il tutto venga detenuto ed impiegato in conformità delle leggi vigenti. Questa estensione di garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

27.37) Telelavoro e Smart working

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante al Comune per l'attuazione della disciplina del telelavoro e dello SMART working. L'assicurazione si estende ai danni a persone e a cose, compresi i familiari del lavoratore dipendente del Comune, durante lo svolgimento della prestazione lavorativa nella forma del telelavoro domiciliare e derivanti dall'uso delle attrezzature telematiche in dotazione al lavoratore stesso.

27.38) Responsabilità civile per atti di terrorismo e sabotaggio

In deroga a quanto previsto dall'art. 28 "esclusioni" lettera l) la società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi e/o prestatori di lavoro del cui operato si avvalga, in relazione ad atti di Terrorismo o Sabotaggio. A maggior chiarimento e/o integrazione di quanto previsto in atti, si precisa che la presente garanzia non opera per:

- *danni conseguenti a rilascio o esposizione di agenti chimici o biologici/batterologici di qualsiasi tipo;*
- *danni conseguenti ad attacchi elettronici/informatici, tra cui "computer hacking" o "computer virus";*
- *multe, penalità, danni a carattere punitivo o esemplare, nonché qualsiasi danno aggiuntivo risultante dalla moltiplicazione di danni compensativi;*
- *danni connessi a turbamenti mentali, angoscia o shock qualora il soggetto reclamante non abbia riportato danni corporali.*

Ai fini della presente garanzia, una pluralità di atti commessi per i medesimi fini nell'arco di 72 ore saranno considerati un unico sinistro.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

Art. 28 - ESCLUSIONI

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, riconducibili alla assicurazione obbligatoria ex D.lgs. 209/2005;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che sia condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:
 - inquinamento lento e graduale, infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture;
 - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;
 - alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento;
- d) da furto, tranne quanto previsto all'art. "Danni da furto";
- e) alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori oggetto dell'attività;
- f) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- g) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi, ad eccezione della R.C. derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedono impiego di tali materiali, nonché di quanto previsto agli art. "Servizio di polizia municipale" e "Impiego di fuochi d'artificio". La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- h) derivanti da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere, ad eccezione di quanto previsto al successivo estensivo articolo.
- i) derivanti da malattie che potrebbero manifestarsi in relazione alla Encefalopatia Spongiforme – BSE; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- j) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia di RCO;
- k) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- l) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- m) derivanti da qualsiasi tipo di RC Professionale;
- n) derivanti da perdite finanziarie non conseguenti a danni a persone e/o cose.
- o) violazioni dei doveri di pacifica convivenza con i terzi e/o con i dipendenti e collaboratori – ogni forma di discriminazione o persecuzione, mobbing, molestie, violenze, o abusi sessuali e simili.

Art. 29 - FRANCHIGIA

Le garanzie di polizza sono prestate con l'applicazione di una franchigia fissa per sinistro prevista nella scheda di polizza che abroga eventuali franchigie di importo inferiore contenute nelle condizioni contrattuali.

La società si impegna a liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al lordo di eventuali scoperti o franchigie contrattualmente previste, nonché liquidare anche i danni non superiori per valore agli scoperti o franchigie.

Resta inteso che per i sinistri sotto franchigia, la Società richiederà formale consenso all'Ente Contraente per la liquidazione al terzo danneggiato, fermo restando che l'Ente Contraente ha 15 (quindici) giorni di tempo per accettare o meno le proposte della Società, in caso di mancato riscontro da parte dell'Ente la Società potrà procedere alla liquidazione del terzo danneggiato.

Ad ogni annualità assicurativa, la società si impegna a far pervenire al Contraente e al Broker incaricato, tramite posta elettronica certificata(PEC), l'elenco dei sinistri quietanzati e liquidati con indicazione degli importi in franchigia da recuperare ed indicazione, per ciascun sinistro quietanzato e liquidato, dei seguenti dati:

- numero del sinistro;
- data di denuncia del sinistro;
- data di liquidazione del sinistro;
- importo quietanzato e liquidato al terzo danneggiato;
- documento provante il risarcimento (a titolo meramente esemplificativo, copia della quietanza sottoscritta, oppure copia dell'ordine di pagamento oppure copia di qualunque altro documento equipollente);
- importo da recuperare nei confronti del contraente.

Il Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 giorni dalla richiesta scritta da parte della società.

Qualora la polizza dovesse essere disdetta per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla società in data successiva alla quietanza e liquidazione di ogni singolo danno e il contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 30 – LIMITI DI RISARCIMENTO, SCOPERTI E FRANCHIGIE

Descrizione	Scoperto per sinistro	Franchigia per sinistro (€)	Massimo risarcimento per sinistro ed anno
Ogni e qualsiasi danno		€ 750,00*	I massimali RCT/O di polizza
Franchigia RCO	Nessuno	€ 750,00*	
Franchigia RCO danno biologico	Nessuno	€ 750,00*	
Danni a fabbricati da cedimento e franamento del terreno	10%	Minimo € 750,00*	*€ 500.000,00
Danni ad altre cose da cedimento e franamento del terreno	Nessuno	€ 750,00*	*€ 500.000,00
Inquinamento accidentale	10%	€ 750,00*	*€ 500.000,00
Danni da interruzione e sospensione di attività	10%	Minimo € 750,00*	€ 250.000,00
		Minimo € 750,00*	
Danni a condutture ed impianti sotterranei	10%	Minimo € 750,00*	€ 250.000,00
Danni da Acquedotti e rete fognaria	Nessuno	€ 750,00*	€ 250.000,00
Veicoli dei dipendenti in sosta	Nessuno	€ 750,00*	€ 250.000,00
Danni da Incendio	Nessuno	€ 750,00*	€ 250.000,00
Danni da Furto	10%	Minimo € 750,00*	€ 50.000,00
Danni ai locali ed alle cose di terzi trovantisi nell'ambito dei lavori	10%	Minimo € 750,00*	€ 150.000,00
Cose in consegna e custodia	Nessuno	€ 750,00*	€ 50.000,00
Impiego fuochi artificiali	Nessuno	€ 750,00*	€ 150.000,00
Danni da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali	20%	€ 750,00*	€. 1.000.000,00

* o come offerta di gara

La Società

Il Contraente

Dichiarazione del Contraente Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, il Contraente dichiara di approvare le disposizioni degli articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione qui sotto richiamati:

Art. 05 – Massimale

Art. 06 - Variazioni di rischio

Art. 10 - Obblighi del Contraente in caso di sinistro

Art. 12 - Recesso dal contratto

Art. 13 - Foro competente

Art. 17 - Altre Assicurazioni

Art. 24 - Validità Territoriale

Art. 26 - Novero dei Terzi

Art. 28 - Esclusioni

Art. 29 – Franchigia

Art. 30 - Limiti di risarcimento

La Società

Il Contraente

APPENDICE N. 1

ESTENSIONE AI COSTI DI BONIFICA AMBIENTALE E AL DANNO AMBIENTALE

Garanzia estesa solo se indicata nell'offerta di gara

A parziale deroga di quanto previsto all'art. "Esclusioni, lettera c)", l'Assicuratore è tenuto a coprire

- 1) **Responsabilità Civile da Inquinamento:**
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza del Massimale indicato nell'articolo "Massimale, Franchigia e Retroattività" della presente Appendice, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, Spese) per i **Danni** involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di una **Condizione Inquinante** causata dall'attività assicurata e svolta nelle **Ubicazioni Assicurate**.
In caso di più richieste di risarcimento derivanti da una medesima causa di Inquinamento, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione del **Periodo di Assicurazione**.
- 2) I **Costi di Bonifica Ambientale, Costi di Emergenza, Danno Ambientale** che l'Assicurato è tenuto a pagare ai sensi di legge a causa del verificarsi di una **Condizione Inquinante** all'interno o presso o sotto le **Sedi Assicurate**, fermo restando che
 - a) la **Condizione Inquinante** abbia avuto inizio dopo la **Data di retroattività** (compresa) e abbia dato origine a una **Richiesta di Risarcimento Danni**
 - b) la **Condizione Inquinante** deve derivare/essere causata da e direttamente attribuibile a un evento accidentale avente inizio e conclusosi interamente in un periodo di settantadue (72) ore ininterrotte posteriori alla **Data di retroattività** (compresa)
 - c) la **Richiesta di Risarcimento Danni** sia stata originariamente presentata all'Assicurato durante il Periodo di durata della presente Appendice e l'Assicurato ne abbia informato per iscritto l'Assicuratore durante il Periodo di durata della presente Appendice
- I **Costi di Bonifica Ambientale, Costi di Emergenza, Danno Ambientale** che l'Assicurato è tenuto a pagare ai sensi di legge a causa della migrazione di una **Condizione Inquinante** dalle **Sedi Assicurate** sempre che
 - a) la **Condizione Inquinante** abbia avuto inizio dopo **Data di retroattività** (compresa) e abbia dato origine a una **Richiesta di Risarcimento Danni**
 - b) La **Richiesta di Risarcimento Danni** sia stata originariamente presentata all'Assicurato durante il Periodo di durata della presente Appendice e l'Assicurato ne abbia informato per iscritto l'Assicuratore durante il Periodo di durata della presente Appendice

Con riferimento ai precedenti punti 1), 2), 3), limitatamente alle garanzie per le quali sussista una responsabilità dell'Assicurato, la Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale, in nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito nella presente Appendice per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle Spese di giustizia penale.

Se viene presentata più di una **Richiesta di Risarcimento Danni** in relazione a una singola **Condizione Inquinante** o a più condizioni tra esse collegate verificatesi prima della data di scadenza della presente Appendice, tutte le **Richieste di Risarcimento Danni** saranno

- a) considerate come presentate nel momento in cui è stata presentata per iscritto la prima **Richiesta di Risarcimento Danni**

- b) indennizzabili solo se originalmente presentate all'Assicurato entro sessanta (60) mesi dalla prima **Richiesta di Risarcimento Danni** e se si riferiscono a una **Condizione Inquinante**

Fermo restando che i Periodi di assicurazione successivi alla data di presentazione della richiesta di risarcimento escluderanno il risarcimento dei **Danni** emergenti da tale **Condizione Inquinante**, l'Assicuratore risarcirà il cento per cento (100%) di tutti i **Costi di Bonifica Ambientale, Costi di Emergenza e Danno Ambientale** superiori all'ammontare della **Franchigia contrattuale**, fermo restando il Massimale della presente Appendice e le altre condizioni dell'Appendice.

L'importo massimo indennizzabile dall'Assicuratore per tutte le richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi della presente Appendice e della Polizza (e successivi Rinnovi e Integrazioni) in relazione a una singola **Condizione Inquinante** non può superare il Massimale di Risarcimento

Il Massimale di Risarcimento indicato nell'articolo "Massimale, Franchigia e Retroattività" della presente Appendice e il Massimale di Risarcimento della Polizza non possono essere erosi dalla **Franchigia contrattuale**.

Articolo I. DEFINIZIONI

Per **Richiesta di Risarcimento Danni** si intende:

- in relazione alla garanzia 1) Responsabilità Civile da Inquinamento: la richiesta scritta di risarcimento derivante da una **Condizione Inquinante**, per la quale viene allegata una responsabilità dell'Assicurato, avanzata per la prima volta da terzi nei confronti dell'Assicurato durante il **Periodo di assicurazione**
- in relazione alle garanzie 2) e 3): qualsiasi ingiunzione di pagamento o esercizio di un diritto giuridico a fronte della presunta o effettiva responsabilità di un Assicurato da parte di autorità statali competenti, agenti in conformità con le leggi ambientali applicabili.

Per **Costi di Bonifica Ambientale** si intendono i costi direttamente o indirettamente sostenuti dall'Assicurato in relazione a una **Richiesta di Risarcimento Danni** per accertamenti, valutazioni, rimozione, smaltimento, trattamento, abbattimento, contenimento o neutralizzazione di qualsiasi **Condizione Inquinante**, compreso il costo dei monitoraggi e/o test associati, a condizione che il pagamento di tali costi sia previsto da leggi promulgate per imporre responsabilità per tale **Condizione Inquinante**.

Per **Costi di Emergenza** si intendono i **Costi di Bonifica Ambientale** ragionevolmente e necessariamente sostenuti, direttamente o indirettamente, dall'Assicurato per azioni di emergenza necessarie a fare fronte a **Condizioni Inquinanti** verificatesi entro o nei pressi o sotto o migrate da qualsiasi **Ubicazione Assicurata**, nel caso in cui un ritardo dell'Assicurato potrebbe determinare un sostanziale aumento dei costi di risposta a una **Richiesta di Risarcimento Danni** o possa esporre l'Assicurato alle sanzioni previste dalla **Direttiva sulla Responsabilità Ambientale**.

Per **Danno o Danni** si intendono gli importi dovuti a terzi a titolo di risarcimento in conseguenza di un evento garantito in Polizza e consistente in **Danni Corporali** (intendendosi per tali morte o lesioni personali) e/o **Danni Materiali** (ovvero la distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati nonché le interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere impossibilità di utilizzare beni che si trovino all'esterno delle **Ubicazioni Assicurate** nell'area interessata dall'Inquinamento). La definizione di **Danno** non comprende **Costi di Bonifica o Danno Ambientale**.

Per **Direttiva sulla Responsabilità Ambientale** si intende

1. la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 CE/2004/35 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale e successivi emendamenti e
2. le misure introdotte dagli Stati Membri in recepimento della Direttiva CE/2004/35 nei rispettivi ordinamenti nazionali e loro successivi emendamenti, sempre che dette misure abbiano forza di legge

Per **Ubicazione o Ubicazioni Assicurate**: area, situata nell'ambito dell'Unione Europea, sottoposta al controllo dell'Assicurato all'interno della quale si svolge l'Attività Assicurata.

Per **Danno Ambientale** si intendono i costi direttamente o indirettamente sostenuti dall'Assicurato a causa di danni fisici, compresa la distruzione, di specie protette e habitat

naturali acquatici o terrestri di cui l'Assicurato sia legalmente responsabile ai sensi di

1. la **Direttiva sulla Responsabilità Ambientale** o
2. una **Richiesta di Risarcimento Danni** presentata da un'autorità governativa per il rimborso dei costi

ivi comprese le **Misure di Prevenzione**, le azioni di riparazione primarie, complementari e risarcitorie e qualsiasi altra misura finalizzata alla riparazione del danno ambientale descritto all'Allegato II della **Direttiva sulla Responsabilità Ambientale**.

Per **Condizione Inquinante** si intende lo scarico, la dispersione, il rilascio, l'infiltrazione, la migrazione o la fuoriuscita di agenti **Inquinanti** dentro o sopra terreni o strutture sovra giacenti, nell'atmosfera o in qualsiasi corso d'acqua o bacino idrico, ivi comprese le falde freatiche.

Per **Misure di Prevenzione** si intendono:

1. le misure di prevenzione individuate dalla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 CE/2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale e successivi emendamenti e
2. il termine usato come equivalente del termine "misure di prevenzione" della Direttiva CE/2004/35/ nelle misure introdotte dagli Stati Membri in recepimento della Direttiva nei rispettivi ordinamenti nazionali e loro successive modifiche, sempre che dette misure abbiano forza di legge

Articolo II. VALIDITA' TEMPORALE * o come offerta di gara

La presente estensione opera per le Richieste di Risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato – e da quest'ultimo comunicate alla Società – durante il Periodo di Assicurazione, a condizione che la Condizione Inquinante abbia avuto origine successivamente alla data di decorrenza della presente polizza.

Articolo III. ESTENSIONE TERRITORIALE

La presente Appendice opera per le **Richieste di Risarcimento** derivanti da **Eventi di Inquinamento o Danno Ambientale** presentate all'interno dell'Area Economica Europea e relative ad un **Evento di Inquinamento** o ad un **Danno Ambientale** verificatosi nell'Area Economica Europea.

Articolo IV. ALTRE ASSICURAZIONI

Qualora la Polizza presti copertura per danni da inquinamento, se una Richiesta di Risarcimento dovesse risultare assicurata dalla Polizza, le garanzie di cui alla presente Appendice, fermi i limiti di risarcimento sopra indicati, avranno effetto soltanto per la parte di danno eccedente le garanzie prestate dalla Polizza.

Articolo V. ESCLUSIONI

La copertura assicurativa della presente Appendice non si applica ai **Costi di Bonifica Ambientale, Danno Ambientale, Costi di Emergenza o Spese di Difesa** associate che derivano o si basano su

1. **Condizioni Inquinanti** verificatesi prima della data di decorrenza della presente Appendice o delle **Richieste di Risarcimento** se dovute a circostanze notificate a precedenti assicuratori o note all'Assicurato alla data di decorrenza della Appendice.
2. I danni a qualsiasi **Immobile** occupato dall'Assicurato in veste di proprietario, locatario o da esso permanentemente gestito o affidato alla cura, custodia o controllo dell'Assicurato o **Dipendente** anche se il danno all'**Immobile** viene sostenuto per evitare o mitigare i **Costi di Bonifica Ambientale, Costi di Emergenza o Danno Ambientale** o qualsiasi altro danno o spesa eventualmente coperti dalla presente Polizza o per reagire in qualsiasi modo ad agenti **Inquinanti, Condizioni Inquinanti o Danno Ambientale**.
3. Qualsiasi **Condizione Inquinante** derivante da disprezzo intenzionale o violazione deliberata, colposa o fraudolenta dell'Assicurato di qualsiasi legge, direttiva, permesso, avviso, provvedimento o altra concessione o istruzioni scritte di qualsiasi autorità governativa
4. la presenza, rimozione, o abbattimento di vernici a base di piombo in o su o applicate a qualsiasi infisso, edificio o altra struttura o tubi contenti piombo o rivestiti con vernici a base di piombo
5. la presenza di qualsiasi serbatoio interrato, ivi comprese le tubazioni ad essi associate, almeno per il dieci per cento (10%) od oltre sotto la superficie del suolo

6. qualsiasi **Condizione Inquinante** scoperta nel corso di indagini, campionature, test, valutazioni o altre analisi condotte direttamente o indirettamente dall'Assicurato successivamente alla data di decorrenza della presente Appendice in qualsiasi **Ubicazione Assicurata**.

L'esclusione sopra indicata non si applica alle **Condizioni Inquinanti** che vengono scoperte esclusivamente in conseguenza a

- a. **Richieste di Risarcimento** relative a **Condizioni Inquinanti** sia tramite azioni di responsabilità instaurate o richieste da avvisi, provvedimenti o altre istruzioni scritte di autorità governative agenti in conformità con le leggi ambientali applicabili
- b. attività coerenti con la gestione, manutenzione, l'uso o il regolare monitoraggio delle **Ubicazioni Assicurate** effettuate direttamente o indirettamente dall'Assicurato
- (i) in osservanza delle condizioni di un permesso o di una licenza o
- (ii) nel contesto delle migliori prassi per assicurare la continuità delle attività operative delle **Ubicazioni Assicurate**
7. qualsiasi **Richiesta di Risarcimento** presentata all'Assicurato da qualsiasi Consociata o Capogruppo
8. qualsiasi **Prodotto** ma solo se la **Condizione Inquinante** che determina l'insorgenza dei **Costi di Bonifica Ambientale** o **Danno alle Risorse Naturali** si verifica fuori da una **Ubicazione Assicurata**
9. la manutenzione, sostituzione, riparazione, restaurazione, monitoraggio, miglioramento aggiornamento o integrazione di qualsiasi impianto o struttura le cui condizioni di difetto o inefficienza diano origine a una **Condizione Inquinante** o alla violazione di qualsiasi legge direttiva permesso avviso lettera provvedimento o altra approvazione o istruzioni scritte di qualsiasi autorità governativa o qualsiasi **Condizione Inquinante** basata su o derivante da atti od omissioni deliberate, dolo o colpa grave dell'Assicurato in relazione alla manutenzione, sostituzione, riparazione, restaurazione, monitoraggio, miglioramento o aggiornamento di qualsiasi impianto o struttura
10. qualsiasi uso, sviluppo, decommissionamento o cessazione di attività o qualsiasi altra sostanziale variazione delle attività operative condotte in qualsiasi **Ubicazione Assicurata** rispetto a quelle indicate all'Assicuratore prima della data di decorrenza della presente Appendice
11. Qualsiasi discarica utilizzata direttamente o indirettamente dall'Assicurato, sia in veste di proprietario che locatario

Articolo VI. FRANCHIGIE, MASSIMALI

La Società, alle condizioni tutte della presente appendice, presta l'assicurazione fino alla concorrenza del massimale e con l'applicazione della franchigia riportati in tabella.

MASSIMALE Per ogni sinistro e per l'intero Periodo di Assicurazione	Scoperto/ Franchigia
€ 300.000,00=	10% minimo € 750,00*

La presente Appendice è operante, limitatamente a circostanze non note, per gli EVENTI DI INQUINAMENTO verificatisi successivamente alla data di decorrenza della polizza base *

* o come offerta di gara

SCHEDA TECNICA

L'assicurazione è prestata nei limiti e nei termini convenuti nella presente "SCHEDA TECNICA" ed in base alle condizioni tutte riportate nella

Polizza della Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d'Opera R.C.T /R.C.O.
alla quale è allegata e della quale forma parte integrante ed essenziale.

MASSIMALI DI GARANZIA

La Società, sulla base delle presenti condizioni, presta l'assicurazione fino alla concorrenza delle seguenti somme (massime):

Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)	Euro 10.000.000,00 *	per ogni sinistro e per anno assicurativo, con il limite di
	Euro 10.000.000,00 *	per persona
	Euro 10.000.000,00 *	per danni a cose e/o animali
	Euro 10.000.000,00 *	
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO)	Euro 10.000.000,00 *	per ogni sinistro, con il limite di
	Euro 10.000.000,00 *	per ogni persona

In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. e R.C.O, l'esposizione massima della Società non potrà superare l'esposizione massima **Euro 10.000.000,00 ***

Franchigia Frontale	€. 750,00 *
---------------------	--------------------

*** o come offerta di gara**

Il premio della presente polizza viene calcolato su un

Preventivo di retribuzioni annue lorde		Tasso x mille	Premio imponibile annuo acquisito dalla Società	
€	7.257.668,00	_____	€	

Premio alla firma periodo dal **30/09/2021** al **30/09/2022**

Premio imponibile	Imposte 22,25%	Premio lordo alla firma
€.	€.	€.

Rate successive al **30/09/2022**

Premio imponibile	Imposte 22,25%	Premio lordo alla firma
€.	€.	€.

Data,

LA SOCIETÀ

IL CONTRAENTE